

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale

del 18 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 25 gennaio 1988 del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, nella versione riveduta entrata in vigore il 1° giugno 2011³ (Convenzione sull'assistenza amministrativa), è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù dell'articolo 30 paragrafo 1 lettere a, b, c, d ed f della Convenzione sull'assistenza amministrativa, il Consiglio federale formula le seguenti riserve:

*Riserve agli articoli 2 paragrafo 1, 11–17 e 28 paragrafo 7
della Convenzione sull'assistenza amministrativa*

1. La Svizzera non accorda alcuna forma di assistenza amministrativa per quanto concerne le imposte secondo l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii–iv della Convenzione sull'assistenza amministrativa.
2. Con riferimento alle imposte secondo l'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nell'esecuzione secondo gli articoli 11–16 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

¹ RS **101**

² FF **2015** 4613

³ RS ...; FF **2015** 4671

3. La Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa in relazione a crediti fiscali esistenti alla data dell'entrata in vigore per la Svizzera della Convenzione sull'assistenza amministrativa; in caso di ritiro della riserva di cui al numero 1 o 2, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa in relazione a crediti fiscali esistenti alla data del ritiro di tale riserva in merito alle imposte della corrispondente categoria.
4. Con riferimento alle imposte secondo l'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nella notifica di documenti secondo l'articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.
5. La Svizzera applica l'articolo 28 paragrafo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa esclusivamente:
 - a. se esiste un periodo di imposizione, per l'assistenza amministrativa in relazione ai periodi di imposizione che decorrono dal 1° gennaio del terzo anno antecedente l'anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa per una Parte, o dopo tale data;
 - b. in assenza di un periodo di imposizione, per l'assistenza amministrativa in relazione a casi correlati ad obblighi fiscali sorti il 1° gennaio del terzo anno antecedente l'anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa per una Parte, o dopo tale data.

Art. 2

All'atto della ratifica il Consiglio federale fornisce le seguenti dichiarazioni al Segretario generale del Consiglio d'Europa o al Segretario generale dell'OCSE (Depositari):

- a. la dichiarazione secondo l'articolo 4 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa⁴ secondo la quale l'autorità competente della Svizzera può informare le persone interessate ai sensi degli articoli 5 e 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prima di trasmettere informazioni;
- b. la dichiarazione secondo l'articolo 9 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa secondo la quale la Svizzera non accetta domande intese a ottenere per rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente l'autorizzazione ad assistere a controlli fiscali in Svizzera.

⁴ RS ...; FF 2015 4671

Art. 3

¹ All'atto della ratifica, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che per la Svizzera la Convenzione sull'assistenza amministrativa⁵ è applicabile alle seguenti imposte secondo l'articolo 2 paragrafo 2 di tale Convenzione:

- a. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrative, reddito della sostanza, reddito commerciale, utili di capitale e altri redditi);
- b. le imposte cantonali e comunali sulla sostanza (sostanza complessiva, sostanza mobiliare e immobiliare, sostanza commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali).

² Il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari tutte le modifiche da apportare secondo l'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

³ All'atto della ratifica, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo è l'autorità competente per la Svizzera ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera d della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

⁴ Il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari tutte le modifiche da apportare secondo l'articolo 3 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Art. 4

Secondo l'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa⁶ il Consiglio federale può convenire con una o più Parti che la Convenzione sull'assistenza amministrativa abbia effetto per quel che concerne l'assistenza amministrativa relativa a periodi di imposizione o a obblighi fiscali a partire dall'entrata in vigore per la Svizzera di tale Convenzione.

Art. 5

La modifica della legge del 28 settembre 2012⁷ sull'assistenza amministrativa fiscale è adottata nella versione qui allegata.

Art. 6

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

5 RS ...; FF 2015 4671

6 RS ...; FF 2015 4671

7 RS 651.1

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015

La presidente: Christa Markwalder

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015

Il presidente: Raphaël Comte

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 dicembre 2015⁸

Termine di referendum: 9 aprile 2016

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 28 settembre 2012⁹ sull'assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e in quello spontaneo:

Art. 2 **Competenza**

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per l'esecuzione dell'assistenza amministrativa.

Art. 3 lett. a, b^{bis} e d

Nella presente legge s'intende per:

- a. *persona interessata*: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa o la persona la cui situazione fiscale è oggetto di scambio spontaneo di informazioni;
- b^{bis}. *scambio di informazioni su domanda*: scambio di informazioni in base a una domanda di assistenza amministrativa;
- d. *scambio spontaneo di informazioni*: scambio non richiesto di informazioni detenute dall'AFC o dalle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente.

Art. 4 cpv. 1 e 3

¹ *Abrogato*

³ Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono persone interessate, se queste informazioni non sono presumibilmente pertinenti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata o se gli interessi legittimi di persone che non sono persone interessate prevalgono sull'interesse della parte richiedente alla trasmissione di informazioni.

Art. 5a Accordi sulla protezione dei dati

Se la convenzione applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni garantiscono almeno il livello di protezione della legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sulla protezione dei dati.

Titolo prima dell'art. 6

Capitolo 2: Scambio di informazioni su domanda

Sezione 1: Domande di assistenza amministrativa estere

Titolo prima dell'art. 8

Sezione 2: Ottenimento di informazioni

Art. 9 cpv. 5 e 10 cpv. 4

Abrogati

Art. 14 cpv. 4 e 5, terzo periodo

⁴ L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero se:

- a. è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o
- b. l'autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

⁵ ... Il termine per la designazione del rappresentante autorizzato è di dieci giorni.

Art. 14a cpv. 3^{bis}, 4 lett. b e 5

^{3bis} L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero se:

- a. è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o
- b. l'autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

⁴ Mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio federale, informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata in merito:

- b. all'obbligo di indicare all'AFC uno dei seguenti indirizzi:
 1. il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio in Svizzera,

¹⁰ RS 235.1

2. il loro indirizzo all'estero, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato, o
3. l'indirizzo di un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere notifiche;

⁵ Il termine per indicare l'indirizzo secondo il capoverso 4 lettera b è di 20 giorni. Decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 3: Procedura

Art. 17 cpv. 3

³ L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato. In caso contrario essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.

Art. 20 cpv. 3, primo periodo

³ Se la convenzione applicabile prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere impiegate anche a fini diversi da quelli fiscali o possono essere inoltrate a uno Stato terzo, l'AFC dà il suo consenso, previa pertinente verifica, a condizione che l'autorità competente dello Stato richiesto acconsenta a tale impiego o inoltro. ...

Titolo prima dell'art. 21a

Abrogato

Art. 21a, rubrica e cpv. 4 e 5

Procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere

⁴ e ⁵ *Abrogati*

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 4: Domande di assistenza amministrativa svizzera

Art. 22 cpv. 5^{bis} e 7

^{5bis} L'AFC verifica se le informazioni ricevute dall'estero sono interessanti per altre autorità svizzere e, se la convenzione applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, le inoltra a tali autorità. Se del caso, l'AFC chiede il consenso dell'autorità competente dello Stato richiesto.

⁷ Il capoverso 6 non si applica in relazione a Stati da cui la Svizzera può ricevere informazioni senza previa domanda.

Titolo prima dell'art. 22a

Capitolo 3: Scambio spontaneo di informazioni

Art. 22a Principi

¹ Il Consiglio federale disciplina in dettaglio gli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. A tal fine si basa sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati.

² L'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure necessarie per identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni.

³ Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni inviano spontaneamente e tempestivamente all'AFC le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti.

⁴ L'AFC verifica le informazioni e decide quali trasmettere.

⁵ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può emanare istruzioni; in particolare può prescrivere alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni l'impiego di particolari moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

Art. 22b Informazione delle persone legittimate a ricorrere

¹ L'AFC informa del previsto scambio spontaneo di informazioni la persona interessata e le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l'articolo 48 PA¹¹.

² In via eccezionale, l'AFC informa tali persone dello scambio spontaneo di informazioni soltanto dopo che questo è avvenuto, qualora l'informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e il buon esito dell'inchiesta. Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 21a capoversi 2 e 3.

³ Se la persona legittimata a ricorrere non può essere contattata, l'AFC la informa sulla prevista trasmissione di informazioni mediante pubblicazione nel Foglio federale. La invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato.

Art. 22c Diritto di partecipazione ed esame degli atti delle persone legittimate a ricorrere

Al diritto di partecipazione e all'esame degli atti si applica per analogia l'articolo 15.

¹¹ RS 172.021

Art. 22d Procedure

Alle procedure si applicano per analogia gli articoli 16, 17, 19 e 20.

Art. 22e Informazioni trasmesse spontaneamente dall'estero

¹ Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero l'AFC inoltra alle autorità fiscali interessate le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente da altri Stati. Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

² Se la convenzione applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l'AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente da un altro Stato ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti. Se del caso, l'AFC chiede il consenso dell'autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni.

Titolo prima dell'art. 22f

**Capitolo 4:
Trattamento dei dati, obbligo del segreto e statistiche**

Art. 22f Trattamento dei dati

Per l'adempimento dei suoi compiti secondo le convenzioni applicabili e la presente legge l'AFC può trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.

Art. 22g Sistema d'informazione

¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base alle convenzioni applicabili e alla presente legge.

² I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell'AFC o da specialisti controllati dall'AFC.

³ Il sistema d'informazione serve all'AFC per l'adempimento dei suoi compiti secondo le convenzioni applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

- a. ricevere e trasmettere informazioni secondo le convenzioni applicabili e il diritto svizzero;
- b. trattare procedure legali connesse alle convenzioni applicabili e alla presente legge;
- c. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
- d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;

- e. lottare contro i reati fiscali;
- f. approntare statistiche.

4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. le categorie dei dati personali trattati;
- c. l'elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- d. le autorizzazioni di accesso e di trattamento;
- e. la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 22h Obbligo del segreto

¹ Chiunque è incaricato dell'esecuzione di una convenzione applicabile e della presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività.

² L'obbligo del segreto non si applica:

- a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo la convenzione applicabile e la presente legge;
- b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal DFF a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge;
- c. se la convenzione applicabile dispensa dall'obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.

Art. 22i Statistiche

¹ L'AFC pubblica le statistiche necessarie per la valutazione tra pari del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

² Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1.

Titolo prima dell'art. 22j

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 22j Infrazioni contro decisioni delle autorità

La persona interessata o il detentore delle informazioni è punito con una multa fino a 10 000 franchi se intenzionalmente non ottempera a una decisione esecutiva di consegna delle informazioni secondo l'articolo 9 o 10 che l'AFC gli ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione.

Art. 22k Violazione del divieto di informazione

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola il divieto di informazione di cui all'articolo 21a capoverso 3.

Art. 22l Procedura

¹ Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 1974¹² sul diritto penale amministrativo.

² L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

Titolo prima dell'art. 23

Capitolo 6: Disposizioni finali

